**D.g.r. 25 luglio 2022 - n. XI/6749**
**Approvazione dell'azione di sistema che definisce criteri e modalità per l'attuazione in via sperimentale del modello «Lavoro Inclusivo nelle imprese lombarde»**

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamate:

- la legge 12 marzo 1999 n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» ed in particolare l'art. 14 che prevede l'istituzione da parte delle Regioni del «Fondo regionale per l'occupazione dei disabili», d'ora in poi «Fondo», da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi;
- a legge regionale 4 agosto 2003 n. 13 «Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate» come modificata dall'art. 12 comma 1 della l.r.10 agosto 2018, n.12, che prevede il finanziamento, attraverso le risorse del fondo regionale disabili (art. 7 l.r. 13/03) di azioni mirate al sostegno di politiche integrate di istruzione, formazione professionale, inserimento e mantenimento lavorativo di persone disabili;
- la legge regionale 28 settembre 2016 n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia»;
- la legge regionale 6 agosto 2007 n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia»;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura approvato con deliberazione consigliare n. XI/64 che individua tre direttrici lungo le quali si dispiega l'azione regionale in tema di lavoro e formazione professionale:

- l'organizzazione del mercato del lavoro che prevede un ruolo attivo dei Centri per l'Impiego e negli operatori accreditati nell'erogazione dei servizi verso il cittadino;
- il sostegno all'occupazione che fissa come obiettivo rilevante l'occupazione dei giovani, degli adulti over 30, delle donne e delle persone in situazioni di disabilità e vulnerabilità;
- l'adattamento ai cambiamenti del mercato del lavoro attraverso la formazione continua che costituisce la prima leva per poter aggiornare le imprese, gli imprenditori, i loro lavoratori e i liberi professionisti;

Richiamata la d.g.r. 20 dicembre 2013 n. 1106 allegato A «Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità, a valere sul Fondo regionale istituito con la legge Regionale n. 13/2003 – annualità 2014-2016», che definisce il modello dei servizi per il lavoro rivolti ai disabili. Le misure previste finanziabili attraverso la programmazione provinciale sono la Dote Lavoro disabilità, la Dote Impresa-collocamento mirato e le Azioni di sistema;

Viste le successive deliberazioni e in particolare:

- la d.g.r. X/3453 del 24 aprile 2015 con la quale sono state integrate le linee di indirizzo di cui alla d.g.r. n. 1106/2013, al fine di realizzare una maggiore integrazione fra mondo dell'impresa ed il sistema dei servizi al lavoro;
- la d.g.r. X/5504 del 02 agosto 2016 e la d.g.r. X/5872 del 28 novembre 2016 con le quali sono stati determinati i criteri di destinazione del Fondo 2016 e confermato il modello dei servizi e gli indirizzi già approvati a partire dalla citata d.g.r. del 2013;
- la d.g.r. n. 5964 del 12 dicembre 2016 che, in via straordinaria, stanziava Euro 29 Milioni per la misura Dote impresa-collocamento mirato da attuarsi da parte delle province/Città metropolitana;
- la d.g.r. n. 6885 del 17 luglio 2017 «Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità, a valere sul fondo regionale istituito con l.r. 13/2013 con la quale sono stati determinati i criteri di destinazione del Fondo 2017, per le attività 2017-2018 e confermato il modello dei servizi e gli indirizzi già approvati a partire dalla citata dgr del 2013;
- la d.g.r. n. 843 del 19 novembre 2018 «Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità, a valere sul fondo regionale istituito con l.r. 13/2013 con la quale sono stati determinati i criteri di destinazione del fondo 2018 per le attività 2019-2020;
- la d.g.r. n, 2461 del 18 novembre 2019 «Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità, a valere sul fondo regionale istituito con l.r. 13/2013 con la quale sono stati determinati i criteri di destinazione del fondo 2019 per le attività 2020-2021;
- la d.g.r. n. 3838 del 17 novembre 2020 «Linee di indirizzo delle iniziative a favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità a valere sul Fondo Regionale istituito con l.r. 4 agosto 2003 n. 13 - annualità 2021-2022;
- la d.g.r. n. 5579 del 23 novembre 2021 «Linee di indirizzo delle iniziative a favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità a valere sul Fondo Regionale istituito con l.r. 4 agosto 2003 n. 13 - annualità 2021-2022»;

Richiamata la d.g.r. n. 6427 del 23 maggio 2022 di approvazione della Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL), attuazione in Lombardia del programma per l'occupazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che individua le persone con fragilità, fra cui in particolare quelle con disabilità, ai fini del raggiungimento dei target obiettivo, in coerenza con gli obiettivi del PNRR;

Considerato che, a sostegno delle politiche occupazionali delle persone disabili, si rende opportuna l'individuazione di un modello innovativo, in via sperimentale, che individui una prassi di riferimento per i datori di lavoro a favore delle persone con disabilità, che miri sia ad incrementare il numero delle assunzioni, sia a promuovere la piena integrazione delle persone disabili negli ambienti di lavoro. La sperimentazione vuole infatti favorire una cultura organizzativa dell'inclusione, condivisa da imprese e lavoratori, tale da portare valore aggiunto alle aziende grazie ai processi di responsabilità sociale con ricadute positive sulla competitività;

Considerato che nell'ambito dello schema dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo, tra Regione Lombardia e Sistema Camerale lombardo di cui alla d.g.r. n. 767 del 12 novembre 2018, il modello sopra citato può essere attuato insieme al sistema camerale nell'ambito dell'asse tre «Capitale umano, imprenditorialità, semplificazione» linea uno «Imprenditorialità e capitale umano»;

Richiamata la d.g.r. n. 5741/2021 che ha approvato il Programma d'azione 2022 dell'Accordo 2019-2023 per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e Sistema Camerale Lombardo, approvato con d.g.r. n. 767/2018, prevedendo l'attivazione di proposte che possano contribuire alla valorizzazione, promozione e rilancio dell'attrattività territoriale e dei sistemi economici che insistono sul territorio stesso, rinforzando le condizioni per affrontare la ripresa e la crescita economica improntata a nuovi modelli di produzione, consumo e sviluppo orientati alla sostenibilità, alla digitalizzazione, alla valorizzazione del capitale umano tra cui un modello di «Lavoro Inclusivo-Ambito disabilità»;

Considerato di adottare nell'ambito dell'Accordo 2019-2023 per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e Sistema Camerale Lombardo, approvato con d.g.r. n. 767/2018, il progetto Azione di Sistema che definisce criteri e modalità per l'attuazione in via sperimentale del modello «Lavoro inclusivo nelle imprese lombarde» e prevede spese per un ammontare totale di euro 2.500.000 come descritto nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che l'accordo di collaborazione tra il Sistema camerale e Regione Lombardia di cui alla richiamata d.g.r. n. 767/2018 all'art. 9 prevede che:

- Unioncamere Lombardia sia di norma individuata come soggetto attuatore delle azioni in attuazione dell'accordo ai sensi dell'art. 27 – ter della l.r. 34/1978;
- Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo mettano a disposizione del soggetto attuatore le risorse di propria competenza all'avvio del progetto o per i bandi, al momento dell'individuazione dei beneficiari;

Ritenuto, pertanto, di individuare Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore del progetto;

Preso atto dell'approvazione in data 20 luglio 2022 dell'iniziativa di cui alla presente deliberazione da parte della Segreteria Tecnica dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo;

Considerato che il progetto Azione di Sistema «Lavoro inclusivo nelle imprese lombarde» descritto nell'Allegato A prevede dopo la fase di definizione della prassi di riferimento, la pubblicazione di un bando con incentivi economici a fondo perso rivolti alle imprese che manifestino la volontà di aderire alla prassi individuata;

Ritenuto di approvare il progetto Azione di Sistema che definisce criteri e modalità per l'attuazione in via sperimentale del modello «Lavoro inclusivo nelle imprese lombarde» che prevede spese per un ammontare totale di euro 2.500.000,00 come descritto nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da attuare nell'ambito dell'accordo 2019-2023 per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e Sistema Camerale Lombardo approvato con d.g.r. n. 767/2018;

Stabilito:

- di riconoscere a Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore del progetto di Azione di Sistema modello «Lavoro inclusivo» nelle imprese lombarde;
- di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia, che provvederà ad approvare i provvedimenti i necessari attuativi;
- di stanziare euro 2.500.000,00 sul Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili l.r. 13/2003 per la realizzazione del Progetto di Azione di Sistema «Lavoro Inclusivo nelle imprese Lombarde» e che tale stanziamento trova copertura nell'esercizio finanziario in corso sul capitolo di spesa 15.01.104.8426;
- che le risorse regionali saranno impegnate in Fondo Pluriennale Vincolato in base al cronoprogramma delle attività sugli esercizi 2022 – 2023 – 2024 specificato nell'allegato A e trasferite e Unioncamere Lombardia sullo stato di avanzamento della spesa;

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizione ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (cumulo), e 6 (Controllo);
- la comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuti di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'unione Europea (2016/C 262/01);

Dato atto che i contributi a fondo perduto sono concessi nell'ambito del regolamento De Minimis e pertanto dovranno essere i principi generali dei reg. 1407/2013:

- gli aiuti non saranno concessi alle imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 del Reg. (UE) n. 1407/2013;
- i soggetti richiedenti devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 in cui:
  - attestino di non rientrare nelle specifiche esclusioni sopra citate di cui ai Reg. (UE) 1407/2013 e Reg. 1301/2013;
  - informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del suddetto Regolamento, ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- qualora la concessione di aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, l'agevolazione sarà concessa nei limiti del massimale «de minimis» ancora disponibile ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del decreto n. 115/2017 relativo al Registro Nazionale Aiuti;

Richiamato il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto di demandare, ai sensi del d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i.:

- agli uffici regionali competenti della Direzione Generale Formazione e Lavoro la registrazione della misura nel Registro Nazionale Aiuti ai sensi dell'art. 8;
- agli uffici di Unioncamere Lombardia il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi degli artt. 9 e ss.;

Dato atto che Unioncamere Lombardia, in qualità di soggetto attuatore Responsabile del Procedimento, anche attraverso le Camere di Commercio territorialmente competenti, provvederà a:

- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia;
- effettuare l'attività istruttoria in materia di aiuti di stato per i contributi che saranno concessi alle imprese nella fase di pubblicazione del bando per l'adesione alla prassi individuata;
- realizzare il Progetto di Azione di Sistema «Lavoro Inclusivo» nelle imprese Lombarde descritto nell'allegato A del presente provvedimento, garantendo il rispetto della qualità richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;
- effettuare le verifiche sulle dichiarazioni rese dalle imprese beneficiarie ai sensi del d.p.r. 445/2000, secondo le modalità previste dall'articolo 71 del medesimo d.p.r. 445/2000;
- utilizzare il Registro Nazionale aiuti secondo la procedura indicata nel richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 9 e ss;
- assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 13 della legge 136/2010, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la legge 234/2012 art. 52 ed il Decreto 115/2017 art. 9 e ss.;

Vista la d.g.r. n. 5371 del 11 ottobre 2021 e del successivo decreto n. 15026 del 08 novembre 2021 che disciplinano il funzionamento del Comitato di Valutazione aiuti di Stato;

Acquisito il parere del Comitato di Valutazione aiuti di Stato nella seduta del 19 luglio 2022;

Sentito il Comitato per l'amministrazione del Fondo di cui all'art. 8 l.r. 13/2003 nella seduta del 24 giugno 2022;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il progetto «Lavoro inclusivo nelle imprese lombarde» quale azione di sistema a favore dell'occupazione delle persone con disabilità, come descritto nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da attuare nell'ambito dell'Accordo 2019-2023 per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e Sistema Camerale Lombardo approvato con d.g.r. n. 767/2018;

2. di individuare Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore del progetto di Azione di Sistema modello «Lavoro inclusivo nelle imprese lombarde»;

3. di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia, che provvederà ad approvare i provvedimenti i necessari attuativi;

4. di stanziare euro 2.500.000,00 sul Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili l.r. 13/2003 per la realizzazione del Progetto di Azione di Sistema «Lavoro Inclusivo nelle imprese Lombarde» che trovano copertura nell'esercizio finanziario in corso sul capitolo di spesa 15.01.104.8426;

5. di stabilire che le risorse regionali saranno impegnate in Fondo Pluriennale Vincolato in base al cronoprogramma delle attività sugli esercizi 2022 – 2023 – 2024, specificato nell'allegato A, e trasferite a Unioncamere Lombardia sullo stato di avanzamento delle attività;

6. che i contributi previsti nel presente provvedimento a favore delle imprese sono concessi ai sensi del Regolamento n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizione ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (cumulo), e 6 (Controllo);

7. demandare, ai sensi del d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i.:

- agli uffici regionali competenti della Direzione Generale Formazione e Lavoro la registrazione della misura nel Registro Nazionale Aiuti ai sensi dell'art. 8;
- agli uffici di Unioncamere Lombardia il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi degli artt. 9 e ss.;

8. di dare atto che Unioncamere Lombardia, in qualità di soggetto attuatore e responsabile del procedimento, anche attra-

verso le Camere di commercio territorialmente competenti, è tenuta a:

- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia;
- effettuare l'attività istruttoria in materia di aiuti di stato per i contributi che saranno concessi alle imprese nella fase di pubblicazione del bando per l'adesione alla prassi individuata;
- realizzare il Progetto di Azione di Sistema «Lavoro Inclusivo nelle imprese Lombarde» descritto nell'allegato A del presente provvedimento, garantendo il rispetto della qualità richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;
- effettuare le verifiche sulle dichiarazioni rese dalle imprese beneficiarie ai sensi del d.p.r. 445/2000, secondo le modalità previste dall'articolo 71 del medesimo d.p.r. 445/2000;
- utilizzare il Registro Nazionale aiuti secondo la procedura indicata nel richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 9 e ss.;
- assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente;

9. di trasmettere il presente provvedimento al soggetto gestore Unioncamere Lombardia;

10. di dare atto che il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del Portale Istituzionale di Regione Lombardia ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———

# Allegato A

## SPERIMENTAZIONE MODELLO "LAVORO INCLUSIVO NELLE IMPRESE LOMBARDE"

### Finalità

L'intervento ha lo scopo principale di **diffondere la cultura dell'inclusione come valore aggiunto per l'impresa**: l'obiettivo è definire **prassi di riferimento che andranno a comporre il modello "Lavoro Inclusivo nelle imprese lombarde"** che saranno sottoposte a validazione mediante implementazione su imprese lombarde. L'adesione e l'implementazione del modello vuole favorire una cultura organizzativa improntata all'inclusione, **riconosciuta e accreditata presso le imprese e i cittadini,** che porti valore aggiunto all'azienda, grazie ai processi adottati, e di incremento della responsabilità sociale e, pertanto, di competitività.

### Modalità di attuazione

È previsto lo **studio di un modello per l'inclusione della disabilità (modello "Lavoro Inclusivo nelle imprese lombarde")** che terrà conto delle indicazioni contenute nel PNRR: nella prospettiva di favore l'inserimento lavorativo di categorie fragili nel mercato del lavoro, il PNRR stabilisce infatti fra i suoi obiettivi, **una riforma complessiva delle modalità di accertamento della disabilità e di strutturazione dell'offerta territoriale di servizi** che deve mirare a sostenere le persone con disabilità nel realizzare un progetto di vita indipendente e a rafforzare la loro autonomia. In questo quadro, **il lavoro costituisce uno strumento fondamentale per realizzare un progetto di vita indipendente**. A tal fine, sono previste **attività di formazione nelle competenze digitali per sostenere l'occupazione a distanza, in modalità *smart-working*** (M5C2, D.D. n. 450 del 9/12/2021). Le persone con disabilità, inoltre, sono una delle categorie di lavoratori fragili che dovranno costituire la quota maggioritaria della platea di destinatari che accederà al nuovo strumento nazionale di sostegno all'occupazione: Programma GOL (M5C1).
La fase di definizione del modello vedrà il **coinvolgimento attivo degli stakeholder** maggiormente rappresentativi sul territorio regionale, con particolare riferimento ai membri del Comitato per l'amministrazione del *Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili*.
Successivamente alla definizione del modello, è prevista una **fase di test "pilota"** che coinvolgerà imprese lombarde: questa fase si concluderà con la **validazione del modello** e con la **definizione di contenuti e percorsi formativi per le imprese** orientati a favorire l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità**.**
Infine, si prevede la definizione di un **avviso pubblico per l'erogazione dei servizi di consulenza e formazione alle imprese**, volti all'adozione e diffusione del modello sul territorio.

### Soggetti coinvolti

Regione Lombardia assegna a Unioncamere, mediante delibera di programmazione, la gestione dell'iniziativa. Le modalità di gestione del contributo sono differenziate secondo le diverse attività:

**a)** Con riferimento alle **attività di modellizzazione, comunicazione di sistema**, Unioncamere sarà supportata da **UNI – Ente Italiano di Normazione**;

**b)** I **servizi di formazione** e **di consulenza rivolti alle imprese** sono gestiti mediante apposito Avviso pubblico congiunto emanato da parte di Unioncamere e Regione Lombardia.

### Stakeholder coinvolti

Si riporta di seguito un elenco minimo degli stakeholder da coinvolgere nel progetto. L'elenco non è esaustivo e potrà essere integrato:

- rappresentanti di ogni componente del **Comitato Disabili**
- rappresentanti delle **associazioni dei disabili**
- rappresentanti delle **province e Città metropolitana di Milano**
- rappresentanti di ogni componente della **Sottocommissione Lavoro**
- rappresentanti delle **organizzazioni imprenditoriali**

- rappresentanti delle **organizzazioni dei lavoratori**
- rappresentanti delle **associazioni delle cooperative**
- rappresentanti degli **enti accreditati ai servizi di formazione e lavoro** che operano nell'ambito della disabilità

## Linee di azione

Complessivamente, l'intervento è articolato in tre linee di azione:

| Linea di azione | Attività previste |
|---|---|
| **Linea 1 - Definizione del modello "Lavoro inclusivo"** | 1) Identificazione e **coinvolgimento degli stakeholder** maggiormente rappresentativi |
| | 2) Individuazione degli **standard esistenti pertinenti** |
| | 3) Confronto con stakeholder dedicato alla **raccolta input** |
| | 4) Redazione **bozza di modello** con gli stakeholder anche attraverso tavoli tecnici specifici con UNI e Unioncamere |
| | 5) **Restituzione degli esiti agli stakeholder** |
| **Linea 2 – Sperimentazione del modello "Lavoro Inclusivo"** | 6) **Sperimentazione** del modello nelle imprese selezionate |
| | 7) **Raccolta feedback** dalle imprese coinvolte e dai diversi stakeholder |
| | 8) Finalizzazione e **adozione del modello** |
| | 9) Definizione dell'**Avviso pubblico** rivolto alle imprese |
| **Linea 3 – Comunicazione di sistema e definizione di strategie per il riconoscimento del modello "Lavoro Inclusivo"** | 10) **Promozione e sensibilizzazione** del progetto presso le imprese |
| | 11) Definizione di **strategie per il riconoscimento dell'Avviso pubblico** a livello Regionale |

## Previsioni di spesa

| Anno di riferimento | Importo previsto |
|---|---|
| **2022** | 500.000,00 € |
| **2023** | 1.500.000,00 € |
| **2024** | 500.000,00 € |
| **TOTALE** | **2.500.000,00 €** |

*********

Gli aiuti di cui al presente atto saranno attuati nel rispetto del Regolamento n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).

In caso di applicazione del Regolamento "de minimis" valgono le seguenti disposizioni:

- le imprese beneficiarie non devono rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Reg. (UE) n. 1407/2013 "De minimis";
- l'agevolazione sarà concessa a ciascuna impresa unica (così come definita all'articolo 2 paragrafo 2 del Regolamento) nel rispetto delle regole di calcolo del pertinente massimale (art. e 3 del Regolamento in "de minimis");
- gli aiuti "de minimis" possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili secondo le previsioni dell'art. 5 del suddetto Regolamento;

qualora la concessione di aiuti "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, l'agevolazione sarà concessa nei limiti del massimale "de minimis" ancora disponibile ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Decreto n. 115/2017 relativo al Registro Nazionale Aiuti.